



QUESITO RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN UNA SRL

spazio quesiti



ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito.

Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all'utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'estensore.



IL QUESITO

“Sappiamo che nelle società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il dubbio che abbiamo è che il presidente del CdA (con poteri di firma) debba rispondere anche con il patrimonio personale.”

LA RISPOSTA

Si premette innanzitutto che il riferimento alla responsabilità limitata della srl è contenuto nell'articolo 2462 del Codice Civile: *“Nella Srl per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”*.

Sulla base di tale riferimento in nessun caso si può prefigurare che l'esercizio della firma sociale da parte dell'amministratore ne comporti una responsabilità diretta e personale, sempre che, naturalmente, la firma abbia appunto tale natura.

Se ad esempio alla società viene concesso un affidamento bancario ed il presidente firma nella sua qualità di legale rappresentante, in alcun caso la banca potrà rivalersi nei suoi confronti, a meno che egli non abbia firmato anche in proprio e personalmente (magari per fidejussione nei confronti della società). Ma se ha firmato in proprio ne sarà sicuramente a conoscenza poiché sarà stata una scelta consapevole ed esplicita.

Pertanto la risposta al quesito posto in prima battuta è sicuramente “tranquillizzante” per il presidente del CdA che non è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale.

La risposta al quesito dovrebbe finire qui. Vogliamo però aprire una “parentesi” relativa alle responsabilità personali che possono maturare per via della carica ricoperta.

Agli amministratori, infatti, è affidata la gestione sociale e, indipendentemente dal modello di amministrazione adottato, gli stessi sono tenuti al rispetto delle regole di corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall'atto costitutivo. Ove gli amministratori violassero tali regole, e la violazione fosse tale da produrre dei danni, il comportamento posto in atto potrebbe costituire fonte di responsabilità nei confronti della società, dei singoli soci e dei terzi.

Relativamente alla diligenza che devono osservare gli amministratori nell'adempimento del loro incarico, nonostante l'assenza di una previsione simile a quella contenuta nell'art. 2391 C.C. per le spa, si ritiene corretto sostenere (anche in virtù dei principi desumibili in ogni caso dalla disciplina generale in materia di obbligazioni e di mandato), che i doveri degli amministratori delle srl debbano essere adempiuti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. L'art. 2476, comma 1, C.C., richiama lo schema della responsabilità in materia civile e specifica che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della

società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione.

In via prioritaria permane, rispetto alla normativa previgente, il principio in base al quale gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società. Tale principio è mitigato dalla disposizione nella quale viene specificato che sono esonerati dalla responsabilità gli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o che, qualora fossero al corrente dell'atto potenzialmente dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, abbiano manifestato il proprio dissenso facendolo constatare. Stante la formulazione dell'art. 2476 C.C., si deve intendere che la manifestazione del dissenso dovrà risultare documentalmente, ovvero che lo stesso sia segnalato in maniera adeguata secondo il principio generale dell'idoneità dell'atto allo scopo.

In conclusione l'amministratore che abbia agito con colpa o dolo potrà sempre essere chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio personale; e non necessariamente deve essere il legale rappresentante ma anche un semplice consigliere che ha concorso alle decisioni illecite o dannose (si pensi alla "culpa in eligendo" o alla "culpa in vigilando").

Ma questo è un altro discorso e la "parentesi" deve subito tornare a chiudersi perchè non risulta propriamente pertinente al quesito posto.